

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3314/2013 promosso da:
SOCIETA' S.N.C.

RICORRENTE

contro

BANCA

RESISTENTE

Il Giudice dott. Massimo Vicini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/8/2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La società s.n.c. in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Ravenna depositato in data 15/4/2013, chiede in via d'urgenza che venga ordinato alla BANCA di restituire immediatamente alle casse della suddetta procedura di concordato preventivo la complessiva somma di € 702.947,43, che la banca ha prelevato da libretti di deposito a risparmio nominativi consegnati in pegno dalla ricorrente in data 24/7/2012 a fronte della concessione di affidamenti e mutui ipotecari.

La ricorrente assume che i due pegni non potevano essere escussi per i seguenti motivi:

- l'intervenuta risoluzione dei rapporti bancari a seguito della revoca degli affidamenti concessi alla SOCIETA' S.N.C., comunicata dalla banca a mezzo di raccomandata a.r. del 21/12/2012;
- i due pegni sarebbero inopponibili alla procedura di concordato preventivo a norma degli artt. 2704 c.c. e 45 l. fall., essendo privi di data certa;
- la violazione del divieto di azioni esecutive previsto dall'art. 168 l. fall.

Orbene, la circostanza dedotta come **PRIMO MOTIVO** appare del tutto inidonea a giustificare la domanda cautelare, non comprendendosi perché la revoca degli affidamenti avrebbe dovuto impedire alla banca di escutere i pegni ottenuti a garanzia di tali rapporti, posto che la comunicazione di revoca si riferiva solo agli affidamenti, e non alla totalità dei rapporti in corso.

Anche il **SECONDO MOTIVO** va disatteso, poiché la costituzione dei pegni in esame è avvenuta con due scritture redatte ciascuna su unico foglio (docc. 8 e 9 del fascicolo di parte resistente), munite di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale mediante apposizione del timbro postale in calce a ciascun atto costitutivo (v. Cass. 7/7/2003 n. 10702; Cass. 1/10/1999 n. 10873).

Il **TERZO MOTIVO** appare del tutto infondato alla luce dell'art. 4 del D. Lgs. 21/5/2004 n. 170, in forza del quale, in deroga al divieto di cui all'art. 168 l. fall., *“al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto ... all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita”*.

È opportuno evidenziare che tra le procedure di risanamento rientra anche il concordato preventivo, come espressamente previsto dall'art. 1, lett. s), dello stesso D. Lgs. 21/5/2004 n. 170.

Il ricorso va pertanto rigettato, con spese a carico della parte soccombente.

PQM

visti gli artt. 669-septies e 700 c.p.c.,

1) respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla SOCIETÀ S.N.C.;

Ordinanza, Trib. Ravenna, dott. M. Vicini, 25.10.2013

2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente procedimento cautelare, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A. e C.P.A.
Ravenna, 25/10/2013

Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)

**il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*

EX PARTE CREDITORIS